



Al Direttore UOC Legale, Giuridico e Affari Generali

OGGETTO: Parere per rinnovo convenzioni per prestazioni di consulenza specialistica

In relazione alla stipula della convenzione con la società **UNIMED S.r.l.** per prestazioni di consulenza specialistica il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore *UOC Urologia Laparoscopica, Dott. Pierluigi Giumelli*

dichiara che la stipula delle convenzioni soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *UOC Urologia Laparoscopica, Dott. Pierluigi Giumelli*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

Il Direttore UOC
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Urologia
Dott. Pierluigi GIUMELLI
C.F.: GML PLG 58A10 1829A

Il Direttore del Dipartimento

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
U.O.C. Direzione Medica Sped. Sondrio
IL DIRETTORE
Dott. Riccardo BERTOSSETTI
C.F.: BRT BCR 59C30 1829V



:

CONVENZIONE
PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA
(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

e

la Unimed S.r.l. Centro Medico Polispecialistico dott. Castagna (di seguito denominata Struttura Sanitaria), codice fiscale/partita IVA 03273890982, con sede legale in Darfo Boario Terme (BS) Viale Igea n. 3, nella persona del legale rappresentante, dott. Francesco De Costanza

premesse

- che la Struttura in parola ha richiesto la stipula di una apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni specialistiche in Urologia da parte dei Dirigenti Medici di questa ASST;
- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "*...la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture*";
- L'art. 58 del CCNL 08\06\2000 area della Dirigenza medica e veterinaria e succ. modifiche o integrazioni, che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;

preso atto

del parere pervenuto dal Direttore U.O.C., dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, prot. n. 12619 del 15/03/2018

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

L'Azienda assicura alla Struttura Sanitaria, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le prestazioni specialistiche nella disciplina di Urologia, erogate per il tramite dei Dirigenti medici in servizio presso le Unità Operative.

art. 2

L'attività di cui all'art. 1 verrà espletata – di norma - mediante un accesso settimanale, secondo le esigenze da concordarsi in funzione delle richieste della Struttura Sanitaria, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale svolta nell'area territoriale di appartenenza.

art. 3

Per l'attività in argomento, che verrà assicurata al di fuori del normale orario di servizio, la Struttura Sanitaria corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi, espressi in Euro:

- **visita specialistica** € 88,00
- **controllo esami** € 48,00
- **visita pz. convenzionati** € 65,45

art. 4

Le prestazioni specialistiche saranno fatturate mensilmente da parte dell' Azienda sulla base della presentazione, da parte della Struttura Sanitaria, di specifica distinta delle visite effettuate. La Struttura si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

L'Azienda provvederà ad attribuire i predetti compensi al sanitario interessato, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

art. 5

La presente convenzione ha validità **sino al 31 dicembre 2018**.

Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dall'1 gennaio 2018.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso scritto di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti. Il presente accordo, inoltre, si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. L'Azienda si riserva inoltre la revoca qualora l'imminente adeguamento alle recenti normative del vigente "*Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria*" possa prevedere indicazioni specifiche per l'attività dei Dirigenti Medici in regime esclusivo con l'Azienda.

art. 6

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà della Struttura Sanitaria. La Struttura inoltre garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

art. 7

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "*sensibili*" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e smi, e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

art. 8

Con l'adozione del proprio Codice Comportamentale, integrato con il Codice Etico, disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it, l'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

art. 9

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico di **Unimed Srl - Centro Medico Polispecialistico dott. Castagna**, ai sensi dell' art. 2, parte prima, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che la presente convenzione venga perfezionata per corrispondenza ex art. 24, parte II del predetto decreto.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

art. 10

Le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sondrio,

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

Il Direttore Amministrativo
(dott. Carlo Maria Iacomino)

**UNIMED SRL CENTRO MEDICO
POLISPECIALISTICO DOTT. CASTAGNA**

Il Legale Rappresentante
(dott. Francesco De Costanza)